



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI- LUSSU"

Liceo Scientifico- Liceo delle Scienze Applicate

Liceo Delle Scienze Umane - Liceo Linguistico

Sede centrale: Via Nicolò Tommaseo, 3 -09037-GAVINO MONREALE

Tel. - 070/9339098- Fax 070/9375350

Sede staccata: Via Paganini, 1 09037-GAVINO MONREALE

Tel. - 070 /9339316- Fax 070/9375303

e-mail. – cais024009@istruzione.it- pec. cais024009@pec.istruzione.it- C.M. CAIS024009- C.F. . 91024830928

sito: www.iismarconilussu.edu.it –



Circolare n. 51

San Gavino Monreale, 07.10.2020

Ai docenti
Agli studenti
Al personale ata
Alle famiglie
Sito web

Oggetto: **PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA**

In riferimento ai doveri organizzativi del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 165/2001, che prevede obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione della vigilanza degli studenti nella scuola, si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

In ottemperanza alla normativa vigente, in parte di seguito riportata:

- art. 2047 - 2048 Codice civile (integrità fisica del minore).
- Art. 2047 - 2048 c.c. (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori).
- Art. 2043 e 2051 c.c (Omissione rispetto agli obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci).
- D.P.R. N.249/98 Statuto dello studentesse e degli studenti
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 : Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
- D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);
- art. 6 DPR 416/74;
- D.L.vo 297/94;
- art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: Dlgs 297/94), (responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza sugli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave);
- DI n. 44 del 01/02/01;
- DLgs 81/08

- Per il comparto scuola: CCNL 2001, CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art. 2.
Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti), l'art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;
Tabella A – CCNL 29.11.2009
- C.M. 16/04/1975, n. 105, art. 17, comma f;
- Il regolamento d'Istituto,
- Il piano delle attività del personale ata,

si ricorda che:

- **La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.**
- **La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola** rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (**Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623**)
- “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (l’art. 2048 c.c.)
- Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
- Si sottolinea, inoltre, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude **la responsabilità dei genitori** per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art.2048 , 1° c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché

l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, **non anche da quella di colpa in educando**, " rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti).

- Si ricorda infine che nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).
- Si evidenzia che l'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi e pertanto si affievolisce progressivamente con il crescere della loro età. (Trib. di Genova - Sez. I, Stralcio - n.2235 del 9 giugno 2002).

Tutto ciò premesso, si adottano le seguenti misure organizzative che tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente

La vigilanza durante il tempo di permanenza degli studenti nella scuola

L'obbligo di vigilanza si estende, nel caso di alunno di età idonea ad assumere con discernimento decisioni autonome, temporalmente, da quando l'alunno entra nella scuola fino al momento in cui terminano le attività scolastiche.

L'indirizzo giurisprudenziale al riguardo è nel senso che tale obbligo non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino all'uscita dalla sfera di controllo dell'istituzione scolastica.

• Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno dal DSGA nel Piano annuale delle attività e secondo le indicazioni del Piano scuola fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del COVID-19:

ai collaboratori del piano terra

- L'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- La sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- La sorveglianza degli alunni presenti al piano terra nell'edificio;
- La chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- La sorveglianza delle porte d'accesso, degli atri e dei cortili per impedire l'accesso ad estranei.

ai collaboratori presenti ai piani

- La vigilanza nei diversi ingressi stabiliti nel Piano scuola e sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;

Al personale docente compete la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza nella scuola, in particolare per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che è tenuto alla loro sorveglianza.

- **Durante i cambi di turno fra i docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando, nell'andito che è stato loro assegnato, le aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il trasferimento da una classe all'altra deve avvenire in modo da consentire prioritariamente il passaggio dalle classi terminali e/o superiori a quelle inferiori (es : da una terza ad una prima)

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio nella postazione assegnata, senza allontanarsi, se non per compiti istituzionali ad essi affidati, per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Devono esercitare la vigilanza soprattutto in questo periodo che necessita del distanziamento sociale e favorire la fruizione dei servizi igienici agli studenti regolamentandone gli accessi.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

- **Durante l'intervallo/ricreazione**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione (dalle ore 11.10 alle ore 11.20), si dispone che detta vigilanza venga effettuata nei rispettivi piani (anditi, aule, etc.) e nel cortile antistante l'ingresso, secondo una turnazione che verrà predisposta dall'ufficio di presidenza.

Anche i collaboratori scolastici, durante gli intervalli, vigileranno, in collaborazione con i docenti, gli spazi di propria competenza (anditi, aule, bagni, cortili indicati nel Piano scuola). Dai medesimi collaboratori scolastici eventuali infrazioni di legge commesse dagli alunni dovranno essere tempestivamente segnalate al dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori per i provvedimenti di competenza.

- **Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori**

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula alla palestra e ai laboratori i docenti, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. Nei laboratori i docenti saranno coadiuvati dall'assistente tecnico.

- **Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni**

Al fine di regolare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico e rispettare il distanziamento sociale, al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso le porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale, accompagnando gli alunni fino all'uscita (a tal proposito si vedano le indicazioni di Cass. 17574/2010, ampiamente commentata).

- **Durante il servizio antecedente lo svolgimento delle attività pomeridiane**

Si dispone la vigilanza degli studenti che si trattengono a scuola per le attività pomeridiane mediante l'affidamento al collaboratore scolastico, che ha l'incarico di presidiare l'atrio della scuola. È vietato agli studenti sostare ai piani o stare nelle aule, eventuali infrazioni verranno sollecitamente comunicate alla presidenza.

- **Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Si ricorda anche la necessità di attivare

Procedure organizzative di emergenza in caso di infortunio e/o malore degli alunni

L'insegnante in servizio se accade un malore o un infortunio ad un alunno a lui affidato:

- mantenere la calma insieme agli altri allievi
 - Evitare che si crei affollamento attorno all'infortunato
 - Valutare la gravità dell'accaduto
 - Per i Primi Soccorsi chiedere l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano,
 - L'Addetto al Primo Soccorso in servizio si reca sul posto ed attua quanto reputa responsabilmente di sua competenza; se necessario fa chiamare il "118"
 - Avverte il Dirigente Scolastico o il suo sostituto,
 - terminata l'emergenza segnalare l'accaduto all'Ufficio di Protocollo che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata
 - **N.B.:** - In nessun caso rimuovere l'alunno con malore
 - Tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi
 - Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
 - Gli studenti che accusano malore dovuto a febbre o a sintomi influenzali devono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico nell'aula riservata, prevista dai protocolli di contrasto al COVID-19. Devono avvisare i referenti anticovid e le procedure previste. Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità della situazione.
-
- **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

- **Vigilanza degli studenti in caso di sciopero**

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

La dirigente scolastica
Dr.ssa Vincenza Pisanu